

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. _____ conveniva in giudizio la _____ S.r.l. al fine di sentire dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta dalla assemblea della società convenuta in data 13 luglio 2016 ed ordinare l'iscrizione del dispositivo dell'emananda sentenza nel registro delle imprese competente.

A fondamento della svolta domanda, il Sig. _____ rappresentava che: egli è socio della _____ S.r.l. essendo proprietario di una quota pari al 29% del capitale sociale; da una consultazione occasionale nel registro delle imprese, l'attore apprendeva che in data 13 luglio 2016, si era tenuta una assemblea della società nel corso della quale erano state accettate le dimissioni dell'amministratore unico, Sig. _____ e nominato il nuovo amministratore, Sig. _____ con attribuzione al medesimo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; l'attore non è mai stato convocato a detta assemblea; il verbale dell'assemblea non indica i soci presenti e le quote rappresentate con la conseguenza che è incerto chi dei soci abbia partecipato e chi abbia votato a favore dell'adozione della delibera; sussiste conflitto di interessi tra il Sig. _____ e la società oggi resistente.

Con ricorso depositato in data 10 novembre 2016, il Sig. _____ chiedeva al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia della predetta assemblea. Quindi, rimasta contumace nell'ambito del sub procedimento cautelare la società convenuta, con ordinanza resa in data 6 febbraio 2017, il Tribunale disponeva la sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta in data 13 luglio 2016 dall'assemblea dei soci della G.&P. S.r.l.

La _____ S.r.l. rimaneva contumace anche nell'ambito del giudizio di merito.

Successivamente, all'udienza del 21 marzo 2017 parte attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - senza concessione dei termini per il deposito di scritti conclusivi.

motivi della decisione

La domanda proposta dal Sig. _____ è fondata e va accolta dovendosi richiamare le argomentazioni già poste dal giudice istruttore a fondamento del provvedimento cautelare con il quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta in data 13 luglio 2016 dall'assemblea dei soci della _____ S.r.l.

Ai fini della dichiarazione di invalidità della deliberazione del 13 luglio 2016 della _____ S.r.l. appare assorbente la valutazione concernente le modalità di redazione del verbale assembleare.

L'art. 2375 c.c. dispone che le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Sul punto merita di essere osservato che recentissima giurisprudenza ha affermato che l'art. 2375 c.c. nel richiedere un «allegato», esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo ad integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate, soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale costituendone parte integrante. Ciò si verifica solo ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente inserito, accluso, allo stesso (così, Cass., 12 gennaio 2017, n. 603).

Nel caso di specie il verbale si limita a dare atto che il Presidente "constatata la presenza di un numero di soci non inferiore a quanto previsto dallo statuto sociale ai fini della validità dell'assemblea, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno". Quanto poi alle deliberazioni concretamente assunte - nello specifico, la nomina del nuovo amministratore a seguito di presunte dimissioni del precedente - il verbale si limita a registrare che "l'assemblea dopo breve dibattito, approva e nomina nella carica di amministratore unico, fino a revoca, il Sig. Alessio Curreli (...)" al quale conferisce poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Come si vede, il verbale dell'assemblea del 13 luglio 2016 della S.r.l., per come materialmente redatto, impedisce di conoscere sia i nominativi dei soci presenti che il voto da ciascuno di essi espresso in merito al punto dell'ordine del giorno.

La deliberazione assunta in data 13 luglio 2016 dall'assemblea dei soci della G.&P. S.r.l. deve essere, dunque, annullata.

Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio comprensive delle spese del sub procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:

- I) *annulla la deliberazione assunta in data 13 luglio 2016 dall'assemblea dei soci della S.r.l.;*
- II) *condanna la società convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.500,00, di cui €. 5.200,00 per compensi ed €. 300,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 21 marzo 2017.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Conciliazione



31-3-17

Selvo SpA